

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

P.IVA. 80000100802

OGGETTO: Assegnazione in concessione di area demaniale con annesso centro sportivo Sant'Agata dal 01.01.2021

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno **duemila**_____ il giorno _____ del mese di _____ in Reggio Calabria, presso gli uffici della Città Metropolitana, siti in via S. Anna II Tronco Loc. Spirito Santo.

TRA

....., Dirigente,
nat_ a, domiciliat_ per la sua carica presso la sede di questa Città Metropolitana, la quale interviene nel presente atto, in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "**Concedente**"; -----

E

.....
..... "Concessionario"-----

PREMESSO

Che con D.lgs n. 112/98 è stato disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I° della legge n. 59/97; -----

Che con L.R. 34/2002 sono state trasferite alle Province le funzioni al demanio idrico; -----

Che con Legge n.56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" sono state altresì individuate le competenze delle Province e Città Metropolitane; -----

Che con L.R. n.15/2015 le predette funzioni sono state riassunte dalla Regione Calabria; -----

Che con Legge Regionale 29 giugno 2016,n.14 "Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria" le funzioni relative al demanio idrico sono rimaste assegnate alla Città Metropolitana di Reggio Calabria; -----

Che con Delibera Consiliare n. 42 del 29.06.2012 questo Ente ha approvato il Regolamento relativo alle procedure per la concessione di aree del Demanio Idrico e i criteri per la determinazione dei relativi canoni; -----

Che il Concessionario, come sopra costituito, ha partecipato alla procedura per l'assegnazione dell'area demaniale con annesso "Centro Sportivo Sant'Agata" approvata con Determina Dirigenziale n.1133 del 19/04/2019, pubblicato in data con numero....., svolta in data con approvazione definitiva con Determinazione Dirigenziale n. del; -----

Che, in fase di gara l'offerta relativa al canone annuale ammonta ad €,...

(...../.....) annui , oltre € , pari al 10% del canone annuale, per addizionale Regionale; -----

Che ai sensi del D.lgs n.159/2011(informazioni antimafia) questo Ufficio ha effettuato un controllo presso la Banca dati Antimafia e non risultano notazioni a carico del Concessionario. -----

Che il Concessionario ha presentato idoneo documento dove dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta; di avere effettuato uno studio approfondito del bando e di tutti gli elaborati allegati allo stesso, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, ritenendola adeguata e rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche per vizi e/o difetti occulti o sopravvenuti all'aggiudicazione o alla successiva stipula del contratto relativo alla presente concessione; --

- che il Concessionario in data ha redatto dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione senza condizione o riserva alcuna del bando per l'assegnazione dell'area demaniale con annesso Centro Sportivo Sant'Agata, del Regolamento per la Gestione del Demanio Idrico della Provincia di Reggio Calabria, del fatto che fino al 31/12/2020 è in atto una concessione demaniale in essere fra la Reggina Calcio Spa (Società sotto gestione del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria) e la Città Metropolitana; -----

- che il Concessionario ha presentato copia della polizza All Risk a garanzia di tutte le opere ed i beni del Centro Sportivo oggetto della presente concessione, indicando quale beneficiaria la Città Metropolitana di Reggio Calabria con massimale di € 4,2 milioni (euro quattromilioniduecentomila/00); -----

- che il Concessionario ha presentato polizza assicurativa a garanzia di cose e persone da eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attività concesse con massimale di importo non inferiore a € 2,5 milioni (euro duemilionicinquecento/00) per ogni sinistro e senza clausole di limitazione della responsabilità alla quota parte di responsabilità dell'assicurato, in presenza di eventuali altri coobbligati solidali al risarcimento; -----

CIO' PREMESSO

e previa ratifica della narrativa che precede, che costituisce parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: -----

Art. 1 (Oggetto della Concessione)

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, per come sopra costituita, a norma del Capo III artt. 7, 13 ,14 e 15 del vigente Regolamento di questa Città Metropolitana in materia di demanio idrico, concede al/alla

.....
.....

....., che accetta, la concessione dell'area

demaniale con annesso centro sportivo "Sant'Agata", individuato nel NCEU in agro del Comune di Reggio Calabria al Foglio 13 sezione E part. 235 compreso il ponte di attraversamento del Torrente Sant'Agata e la strada di accesso da Via delle industrie posta tra le particelle n.910 e 911 del Foglio n.120 sez.A, su una superficie di mq. 46.000,00 complessivi, come risulta dalla planimetria e dal verbale di consistenza allegato al presente atto sotto la lettera "A". -----

La concessione resta subordinata alle prescrizioni contenute nel Parere Idraulico oltre che alle seguenti: -----

- il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; -----
- Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità della Città Metropolitana per diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo Concessionario derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché da qualsiasi altra causa non imputabile alla Città Metropolitana. -----
- Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti vigenti in materia di urbanistica, paesaggistica, ambientale, strutturale, antinquinamento, igiene e sanità, vincolo idrologico, sicurezza , smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività svolte, nonché alle condizioni che possano essere in qualsiasi momento richieste da altre Amministrazioni interessate per la concessione del relitto di che trattasi; -----
- Il Concessionario si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne la Città Metropolitana da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. Qualsiasi intervento che il concessionario vorrà eseguire sul bene sarà subordinato alle autorizzazioni della Città Metropolitana previo parere/nulla osta/autorizzazione/permesso degli enti competenti, tra cui l'Autorità di Bacino del Distretto Meridionale e l'ENAC. -----
- questa Amministrazione e i suoi dipendenti siano sollevati da qualsiasi responsabilità possa sorgere dall'utilizzo dell'area in concessione. -----

Art. 2 (Durata della concessione)

La durata delle concessione è determinata in anni 19 a decorrere dal 01/01/2021 e pertanto fino al 31/12/2039; -----

È escluso il rinnovo automatico. Il Concessionario ha facoltà di presentare domanda di rinnovo che dovrà, comunque, pervenire otto mesi prima della scadenza del contratto, nei termini previsti al Capo III, art.17, comma 2, del vigente regolamento di questa Città Metropolitana in materia di demanio idrico approvato con delibera consiliare n. 42 del 29.06.2012. -----

Il Concedente valuterà l'istanza di rinnovo ai sensi del D.P.R.296/05 art.2 c.4 e ss.mm.ii. ----

Il rinnovo sarà vincolato alla presentazione da parte del concessionario di un piano tecnico finanziario che persegua gli obbiettivi previsti nel bando, che contempli interventi di mantenimento e valorizzazione del centro sportivo con conseguenti ricadute dal punto di vista

sociale ed economico. -----

Oltre al primo rinnovo non sono previsti ulteriori rinnovi; -----

L'Ente si riserva la facoltà di revocare a sua discrezione, in tutto o in parte, la presente concessione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la gestione del demanio idrico, per sopraggiunte esigenze legate a ragioni di pubblico interesse o per motivi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità senza che il Concessionario possa pretendere a qualsiasi titolo e per alcun motivo, alcun diritto di rivalsa o indennizzo, ivi incluse le eventuali migliorie apportate. -----

Art. 3 (Importo canone addizionale regionale e sanzioni)

Come risulta dagli esiti di gara l'importo del canone dovuto dal Concessionario alla Città Metropolitana è stabilito in € , (euro) annui, salvo conguaglio derivante da modifiche alla normativa in vigore, anche con efficacia retroattiva se prevista dalla legge. -----

Detto canone dovrà essere annualmente adeguato dal Concessionario secondo gli indici dei prezzi al consumo ISTAT (art.10 comma 2 della legge 537/1993). Ai sensi dell'art.10 Legge Regionale 1/71 e dell'art.37 c.7 della Legge Regionale 16/95, il Concessionario è tenuto ad una maggiorazione del canone pari al 10% per l'addizionale Regionale. -----

Il pagamento delle annualità dovrà essere effettuato anticipatamente e quindi entro il giorno 31 dicembre di ogni anno, mediante versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria c/o Banca Intesa San Paolo Spa Filiale di Reggio Calabria Codice Iban: IT78 T030 6916 3551 0000 0046 005 con la causale: "Canone assegnazione in concessione di area demaniale con annesso centro sportivo Sant'Agata". ---

Il Concessionario si obbliga a trasmettere, entro trenta giorni dal pagamento di detto canone, copia della ricevuta di pagamento all'Ufficio Concessioni Demaniali di questo Ente, mediante PEC da inviare a (protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it). -----

Resta inteso tra le Parti che il ritardo del pagamento del canone comporterà una sanzione oltre gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo (così come previsto dal Capo VI- Art. 27 del Regolamento per la Gestione del Demanio Idrico). -----

Il Dirigente dell'U.P.S. Difesa del Suolo e Valorizzazione del Demanio Idrico dà atto che in data il Concessionario ha versato l'importo di €..... (.....) quale canone anno 2021, ed € (.....) quale Addizionale Regionale 2021) mediante versamento sul c/c; -

Art. 4 (Cauzione)

Il Dirigente dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha provveduto alla costituzione di una cauzione pari all'importo di un'annualità mediante a garanzia canoni previsti e degli altri

obblighi sanzioni/penalità derivanti dall'atto per la durata del contratto di concessione, come da ricevuta del, custodita agli atti del Settore procedente. -----
Detto deposito dovrà, altresì, essere ricostituito in caso di suo utilizzo. -----

Art. 5 (Coperture Assicurative)

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. -----

2. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. -----

3. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. -----

4. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione della concessione con annesso Centro sportivo oggetto del contratto. -----

5. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila) senza limite per persona o cose e senza clausole di limitazione della responsabilità alla quota parte di responsabilità dell'assicurato, in presenza di eventuali altri coobbligati solidali al risarcimento; -----

Detta polizza deve tenere indenne il Concessionario anche per: -----

a) morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere all'interno del bene demaniale con annesso Centro sportivo ed a cose, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto; -----

b) i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto.-----

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario. -----

Competerà al concessionario la stipulazione di polizza "All-Risk", tenuto conto del valore di rivalutazione dell'immobile e dei beni mobili presenti, pari ad oggi ad € 4.200.000,00, tale

polizza dovrà essere adeguata nel tempo in base all'incremento di valore del bene di cui al presente contratto. -----

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare alla Città Metropolitana copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze. Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, con la clausola che il risarcimento deve essere corrisposto a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. -----

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all'Amministrazione per i beni di proprietà della medesima. -----

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario. -----

Art. 6 (Divieto di cessione)

E' fatto divieto di cedere, anche parzialmente, l'immobile o di mutarne la destinazione. La cessione, anche parziale, dell'immobile o il diverso uso dello stesso rispetto a quello convenuto, comporterà l'immediata risoluzione del contratto. -----

Art.7 (Lavori di manutenzione)

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, per tutta la durata della convenzione ed in maniera continuativa ed ininterrotta, i campi da gioco ed i corpi di fabbrica oltre che le attrezzature e gli impianti tecnologici presenti all'interno del Centro Sportivo, in perfetto stato di efficienza, manutenzione e conservazione, così da poterli riconsegnare alla Città Metropolitana, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità. -----

Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi: -----

- a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni ed esterni, tinteggiature interne ed esterne, riparazione di rivestimenti e pavimentazioni interne; -----
- b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le parti vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni; -----
- c. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti; -----
- d. riparazione e sostituzione di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento; -----
- e. manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le

emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti; -----

f. verifica periodica degli idranti e degli estintori, secondo la normativa vigente; -----

g. verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree; --

h. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; -----

i. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, reti delle porte, etc. oltre al mantenimento conservativo del manto dei campi da gioco al fine di mantenere la superficie ad un livello di funzionalità adeguato all'uso; -----

j. L. vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; -----

k. M. verifica periodica annuale degli impianti elettrici e di messa a terra; -----

l. N. manutenzione delle aree verdi pertinenziali agli impianti, compreso il taglio di erba, siepi ed arbusti; -----

m. O. manutenzione delle attrezzature installate nelle aree pertinenziali all'impianto; -----

n. Q. pulizia degli edifici e dell'impianto nel suo complesso; -----

Nessuna innovazione potrà essere realizzata dal Concessionario senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, così come nessuna aggiunta che non possa essere rimossa in qualsiasi momento senza danneggiare l'immobile. -----

Art. 8 (Opere di manutenzione straordinaria e miglioramento)

Per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento del Centro Sportivo presentate in sede di gara, si ritengono parte integrante del presente contratto il Piano Tecnico Finanziario presentato in sede di gara (Allegato B) così come la Relazione Illustrativa (Allegato C). -----

Gli oneri della manutenzione ordinaria, straordinaria e le migliorie, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile sono a totale carico del Concessionario. -----

Resta inteso tra le parti che le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento del Centro Sportivo proposte in sede di gara, dovranno essere realizzate nei tempi previsti nel P.T.F. e nelle modalità espresse nella Relazione Tecnica. Il Concessionario dovrà sottoporre a valutazione ed approvazione esplicita dell'Ente concedente le varie fasi di progettazione e recepirne le proposte di modifica. -----

Resta inteso che sono esclusivamente a carico del Concessionario le spese per la progettazione a tutti i livelli, la redazione delle pratiche nonché le spese relative all'ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la cantierizzazione delle opere, copia delle suddette autorizzazioni dovranno essere trasmesse al Responsabile del Procedimento in modo che le stesse possano essere incluse nel fascicolo relativo al Centro

Sportivo. -----

Nessuna innovazione potrà essere realizzata dal Concessionario senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, così come nessuna aggiunta che non possa essere rimossa in qualsiasi momento senza danneggiare l'immobile. -----

Resta inteso, altresì, che al termine del contratto tutte le opere stabili, le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni effettuate sopra e sotto il suolo verranno acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato senza che il Concessionario, in deroga all'art. 936 c.c., possa pretendere compenso alcuno.-----

Art. 9 (Esonero da responsabilità)

Il Concessionario esonera la Città Metropolitana da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o a cose in dipendenza del presente contratto, nonché da qualunque responsabilità nei confronti di terzi per infortuni occorsi o danni alle cose che possano sopraggiungere durante la permanenza nel Centro Sportivo. -----

La concessione viene assentita senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terzi, con l'esplicita intesa che la Città Metropolitana e i suoi dipendenti resteranno sollevati da qualsiasi responsabilità per danno e/o molestia che possa provenire da/a terzi, i quali siano o, comunque, si ritengano lesi nei loro diritti e/o legittimi interessi in conseguenza della concessione di che trattasi. -----

Art. 10 (Indennizzi)

Il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per eventuali danni che potrebbero essere arrecati per effetto dell'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua interessato od a causa di eventuali danni causati da eventi alluvionali, nonché dall'esecuzione di opere pubbliche in genere. -----

Si dà atto che il presente contratto non potrà influire sull'eventuale procedimento giudiziario per l'arbitraria occupazione o recinzione del relitto di cui trattasi che potrà essere intrapreso dall'Autorità Giudiziaria competente. -----

Art. 11 (Riconsegna del Bene)

Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previsti, il bene concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dello Stato, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate. A tale momento il Centro Sportivo, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna la Città Metropolitana, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, sulla scorta del verbale di consegna allegato al presente contratto, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene

medesimo. -----

Art. 12 (Decadenza)

In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, la Città Metropolitana, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza dalla concessione e avrà diritto ad incamerare la cauzione, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno. -----

Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma 1), la Città Metropolitana, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. -----

La Città Metropolitana avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi: a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali; b) nelle ipotesi di esito positivo delle verifiche "antimafia" ; c) nei casi previsti dagli art. 20 del Regolamento per la gestione del demanio idrico. -----

Art. 13 (Revoca)

La Città Metropolitana potrà procedere, con il rispetto dell'art.19 del Regolamento, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico. -----

Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente art. 11, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede. -----

Art. 14 (Recesso Del Concessionario)

- 1) Il concessionario che non intende più usufruire della concessione è tenuto a comunicarlo alla Provincia con preavviso di 90 giorni (art.21 Regolamento). -----
- 2) E' altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari al ripristino dei luoghi, se non diversamente disposto dalla Città Metropolitana. -----
- 3) Il concessionario che rinuncia alla concessione è tenuto a pagare l'intera annualità del canone relativo all'anno al quale avviene la cessazione. -----

Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente art. 11, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo. -----

Art. 15 (Registrazione dell'atto)

Il presente atto, dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate con oneri a carico del Concessionario. Lo stesso avrà validità dal momento della sua registrazione. Sarà cura del concessionario far pervenire entro e non oltre trenta (30) giorni copia del contratto registrato. Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra la Concessione si riterrà

automaticamente revocata. -----

Art. 16 (Domiciliazione Concessionario e risoluzione controversie)

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Piazza Italia - Palazzo Alvaro presso il quale dovranno pervenire tutte le successive comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it -----

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente atto e che non si fossero potute definire in via bonaria sarà competente in via esclusiva il foro di Reggio Calabria. E'esplicitamente escluso il ricorso all'arbitrato. -----

Art. 17 (Trattamento dei dati)

Il Concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. -- Le parti dispensano dalla lettura degli atti richiamati avendone già presa piena conoscenza. -- I sotto elencati documenti, depositati agli atti di questa Città Metropolitana e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono costituenti parte integrante del presente contratto. Gli stessi, anche se non materialmente allegati, saranno regolarizzati con il bollo in caso d'uso (Circ. Min.dell'01/07/1998): -----

Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1133 del 19/04/2019 , redatta dall'U.P.S.; -----

Relazione estimativa del redatta dal Responsabile del Procedimento; -----

Relazione di sopralluogo e di consistenza del redatta da; -----

Relazione Tecnica presentata in sede di gara; -----

Piano Tecnico Finanziario presentato in sede di gara. -----

Art. 18 (Conclusioni)

Le parti dichiarano che il presente atto, redatto in triplice copia, è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di Legge. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alle norme vigenti in materia ed al regolamento della Provincia di Reggio Calabria per la gestione del demanio Idrico, approvato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 29/06/2012, e successive modificazione ed integrazioni. -----

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 1342 codice civile, le parti, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approvano ed accettano espressamente i patti di cui agli art. 1,2,3,5,6,7 e 9. -----

Il presente atto consta di pagine _____ e righe _____ della presente, oltre le firme. -----

Il Dirigente

La Parte